

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 42 DEL 28-03-2022 RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 – PIANO ANNUALE 2022.

Verbale N. 5 del 31 marzo 2022


Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Albano Laziale, nelle persone di Dott. Salvatore Messina – Revisore e Dott. Pierfrancesco di Paola – Revisore (il presidente Dott. Stefano Gazzani assente giustificato per il presente parere), riunitisi presso la sede comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.42, avente ad oggetto: *“Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 – Piano annuale 2022”*

PREMESSO CHE

- ✓ l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68;
- ✓ gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 267/2000, fissano per gli enti locali l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e costituiscono il riferimento alla necessità di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio prescrivendo come obiettivo finale, la riduzione programmata della spesa di personale;
- ✓ la Legge n. 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Visti:

- il D.Lgs. n.165/2001, come modificato dal D.Lgs n.75/2017;




1

- che i resti delle capacità assunzionali non utilizzati e relativi agli anni 2017-2018-2019, risultano complessivamente pari ad € 569.492,78, come rappresentato nel piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, approvato con Deliberazione della G.C. n. 47 del 12.03.2020 ed attestato dal Servizi Economico Finanziario nel prospetto allegato nella nota di attestazione (prot.18472 del 23.03.2021) come segue:

CAPACITA' ASSUNZIONALI	
ANNO 2017	€ 797,07
ANNO 2018	€ 314.673,67
ANNO 2019	€ 254.022,04

Preso atto:

- che l'art. 7. Comma 1, del DPCM del 17.03.2020, ha espressamente previsto che:” la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”
- che quanto attestato dal Dirigente del settore Economico-Finanziario, che questo comune registra un valore soglia del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2018-2019-2020) pari a 17,85%;
- che in base a quanto disposto dal successivo art. 5 del predetto decreto, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni possono incrementare annualmente, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2;
- che secondo quanto indicato dalla tabella 2 questo comune può incrementare per l'anno 2022, la spesa di personale dell'anno 2018 nella misura del 19%, fermo restando che tale maggiore spesa, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall' art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006, come previsto dall'art.7, comma 1 del medesimo Decreto ministeriale;
- che ravvisata la necessità di tener espressamente conto, come indicato nella circolare ministeriale del 08.06.2020, in merito agli effetti della nuova disciplina in materia di mobilità,



3

che in base alle nuove regole assunzionali (a decorrere dal 20.04.2020), il personale acquisito in mobilità da altri comuni, la relativa assunzione non potrà più essere considerata neutrale, ma dovrà essere effettuata a valere sulle proprie facoltà assunzionali;


Rilevando:

- la consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale, di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- che la legge n. 160/2019, cd di bilancio 2020, all'art. 1. commi 147-148-149 nel disporre l'abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e del comma 365 dell'art. 1 della legge n.145/2018, disciplinati in materia di validità di graduatorie dei concorsi pubblici, ha disposto che le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs.n.165/2001, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fermo restando il rispetto dei limiti dettati dal medesimo comma 147, entro due anni dalla loro approvazione;
- quanto riportato nella delibera di giunta in riferimento alla normativa vigente in merito alla programmazione del personale con le varie delibere, decreti, circolari ecc.;
- nell'anno 2021, sulla base del piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, approvato con deliberazione della G.C. n. 58 del 15.04.2021, sono state effettuate le procedure concorsuali pubbliche previste, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto da Covid-19, le assunzioni del relativo personale si stanno perfezionando nel corso dell'anno 2022;;

Dato atto che

- ✓ questo Comune non è in condizioni di dissesto finanziario ne di squilibrio, tuttavia la vigente dotazione organica del personale in servizio rientra pienamente entro i parametri dipendenti-popolazione stabiliti dal predetto decreto ministeriale, avendo una popolazione di 40.655 abitanti e 146 dipendenti, con un rapporto dipendenti popolazione pari a 1/278 anziché 1/152 (Comuni da 20.000 a 59.999), come determinato dal medesimo decreto;

Accertato, pertanto, che il numero effettivo del personale in servizio è nettamente inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata.



- ✓ con deliberazione della G.C. n.16 del 29.01.2021 è stato riorganizzato l'assetto organizzativo dell'Ente;
- ✓ con deliberazione della G.C. n. 5 del 20.01.2022 è stata verificata per l'anno 2022 l'inesistenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- ✓ con deliberazione della G.C. n. 6 del 27.01.2022 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive per il periodo 2022-2024 del Comune di Albano Laziale;
- ✓ di quanto attestato e certificato dal Dirigente del Servizio Economico- Finanziario, con la nota prot.11724 del 22.02.2022;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti;

Considerando quanto sopra, l'organo di revisione

RACCOMANDA

di effettuare, nel corso dell'attuazione del programma, un costante monitoraggio per il rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa di personale con l'adozione, ove necessari, dei correttivi eventualmente previsti dalla normativa in materia dai vincoli di bilancio;

Per quanto sopra visto, esaminato e verificato l'organo di revisione,

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sulla citata proposta di deliberazione di Giunta comunale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Salvatore Messina (Revisore)

Dott. Pierfrancesco Di Paola (Revisore)